



COMUNE DI PIEVE EMANUELE
Città Metropolitana di Milano

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 28/09/2020

ATTO DIGITALE:

**OGGETTO: IMU 2020 - CONFERMA DELLA EX MAGGIORAZIONE TASI DI CUI AL COMMA 677
DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013 N. 147.**

L'anno duemilaventi, addì VENTOTTO del mese di Settembre a partire dalle ore 20:30, nella Sala Consiliare di Via Viquarterio n.1, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto comunale e dal vigente regolamento del Consiglio comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima Convocazione.

Si dà atto che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio Comunale di Pieve Emanuele n°. 10 del 19 Aprile 2020, recante "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, EX ART. 73 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N° 18 : (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), il Consiglio Comunale si riunisce in modalità telematica mediante collegamento sulla piattaforma gotomeet.me

In seguito ad appello nominale effettuato dal Segretario comunale, risultano presenti e collegati telematicamente i seguenti consiglieri:

	Nome Cognome	Carica	Presente	Assente
1	PAOLO FESTA	Sindaco	SI (SALA CONSILIARE)	
2	PIERLUIGI COSTANZO	Presidente	SI (SALA CONSILIARE)	
3	ANTONIO ROGLIANI	Consigliere	SI (SALA CONSILIARE)	
4	VALENTINA DIONISIO	Consigliere	SI (SALA CONSILIARE)	
5	ERMINIA MARIA PAOLETTI	Consigliere	SI (REMOTO)	
6	GIOVANNI RAPOCCIOLO	Consigliere	SI (SALA CONSILIARE)	
7	VINCENZO CALABRESE	Consigliere	SI (SALA CONSILIARE)	
8	ANDREA CORRADO MIOTTI	Consigliere	SI (SALA CONSILIARE)	
9	MICHELINA BALZANO	Consigliere	SI (IN REMOTO)	
10	MARGHERITA ALMERINDA MAZZUOCOLO	Consigliere	SI (IN REMOTO)	
11	PASQUALE ALFANO	Consigliere	SI (SALA CONSILIARE)	
12	MILDRED MURATORI	Consigliere	SI (IN REMOTO)	
13	SILVIA BUCCAFUSCA	Consigliere	SI (IN REMOTO dalle h21.46)	SI
14	GIUSEPPE PRATO	Consigliere	SI (SALA CONSILIARE)	
15	GIOVANNA ZUCO	Consigliere		SI GIUSTIFICATA
16	CARLA PRENCIPE	Consigliere	SI (IN REMOTO)	
17	GIUSEPPE TEMPERA	Consigliere	SI (SALA CONSILIARE)	
			15	2

N.	Nome Cognome	Carica	Presente	Assente
1	VALENTINA DIONISIO	Vice Sindaco	SI (SALA CONSILIARE)	
2	CANNISTRA' GIOVANNI	Assessore	SI (SALA CONSILIARE)	
3	PAOLA BATTAGLIA	Assessore	SI (SALA CONSILIARE)	
4	ERMINIA MARIA PAOLETTI	Assessore	SI (IN REMOTO)	
5	ANDREA CORRADO MIOTTI	Assessore	SI (SALA CONSILIARE)	

Partecipa, presente in aula, ai sensi di quanto disposto dall'art. 97 del D.lgs. n. 267/00 e s.m. e i. e dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi, il Segretario Comunale Dott. Rodolfo Esposito

Il Sig. Pierluigi Costanzo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, dopo aver constatato la sussistenza del quorum strutturale dichiara aperta la seduta e, secondo l'ordine del giorno della seduta, dispone in merito alla discussione dell'argomento in oggetto indicato.

Il presente verbale viene redatto a norma dell'art. 62 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale. Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione audio mediante sistema digitale dedicato.

Al momento della trattazione dell'argomento risultano presenti: 16 consiglieri e assenti 1 (Zuco)

Illustra l'argomento l'assessore al Bilancio Andrea Corrado Miotti.

Intervengono:

- il consigliere Prato;
- l'assessore Miotti;
- la dott.ssa Lucia Valentina Vialetto Responsabile dell'Area Programmazione economica invitata dal Presidente (collegata in remoto)
- il consigliere Prato;
- l'assessore Miotti.

Al termine degli interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 677 della L. 147/2013 *"Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille"*;

Considerato che l'art. 1, comma 1, lettera a) del D.L. n. 16/2014, così come convertito con modificazioni dalla

L. 68/2014 ha modificato il suddetto comma 677 aggiungendo, in fine, il seguente periodo *"Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011"*;

Richiamati inoltre:

- l'art. 1, comma 679, lettere a) e b) della L. n. 190/2014 che confermano la maggiorazione TASI anche per l'anno 2015;
- l'art. 1, comma 28, della L. n. 208/2015 che dispone *"per l'anno 2016, limitatamente agli*

immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016.”;

– l'art. 1, comma 37 della L. 205/2017 che ha modificato l'art. 1, comma 28, della L. 208/2015, aggiungendo, in fine, *“Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017”*.

– l'art. 1, comma 1133, lettera b) della L. n. 145/2018 che ha nuovamente modificato l'art. 1, comma 28, della L. 208/2015, aggiungendo, in fine, il seguente periodo *“Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018”*;

Dato atto che l'articolo 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) accorpando il previgente tributo TASI nell'IMU, come ora disciplinata dalle disposizioni contenute dai commi dal 739 al 783 della citata Legge n. 160/2019;

Richiamato inoltre il comma 755 della Legge n. 160/2019, così come modificato dall'articolo 108 del D.L. n. 104/2020 che prevede *“A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, **con espressa deliberazione del Consiglio Comunale**, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento”*;

Considerato che il Comune negli anni dal 2015 al 2019 si è avvalso della facoltà di applicare la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nella misura dello 0,40 per tutte le categorie

Ritenuto pertanto di confermare, anche per il 2020, l'ex maggiorazione TASI di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come previsto dal comma 755 dell'art. 1 della L. 160/2019;

Rilevato, infine che:

– l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di*

previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

- l’art. 106, comma 3-bis del D.L. n. 34/2020, posticipa al 30 settembre l’attuale termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, precedentemente fissato al 31 luglio 2020;
- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;
- l’articolo 1, comma 767 della L. 160/2019 stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Richiamati infine:

- lo Statuto del Comune;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli del Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario;

PRESO ATTO della votazione, sia del testo della deliberazione che della immediata eseguibilità dell'atto, eseguita per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale-audio, il cui risultato è stato proclamato dal Presidente con l'assistenza del Segretario Comunale :

consiglieri presenti:	16	Festa, Costanzo, Rogliani, Dionisio, Paoletti, Rappocciolo, Calabrese, Miotti, Balzano, Mazzuocolo, Alfano, Muratori, Buccafusca Prato, Prencipe e Tempera
assenti:	1	Zuco
votanti:		
Voti favorevoli:	14	Festa, Rappocciolo, Miotti, Balzano, Muratori, Costanzo, Alfano, Paoletti, Mazzuocolo, Dionisio, Calabrese, Rogliani, Prato e Buccafusca.
Voti contrari:	=	
Astenuti:	2	Prencipe e Tempera

DELIBERA

1) di confermare, a decorrere dall'anno 2020, l'ex maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2019, secondo quanto ora previsto dal comma 755 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 **come modificato dall'articolo 108 del D.L. n. 104/2020 come da allegato a) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;**

2) di dare atto che la maggiorazione sarà applicabile per le successive annualità, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento, fatta salva la possibilità di deliberare ulteriori riduzioni;

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi l'art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000 e s. m. e i.

4) di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020 (a seguito della proroga ex comma 3-bis, art. 106, DL 34/2020), per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;

Il presente verbale viene letto e sottoscritto digitalmente a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PIERLUIGI COSTANZO**

**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. RODOLFO ESPOSITO**